

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO  
DOTT. MARCO DI MURO  
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO  
DOTT. SIMONE FRANCHETTO

31100 TREVISO  
Strada del Mozzato n.1

collaboratori  
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO

Tel. +39.0422.416611  
Fax. +39.0422.545848

Treviso, lì 30 gennaio 2014

Spett.li

CLIENTI

Oggetto: obbligo di codice fiscale nelle fatture ai privati;  
Spesometro ordinario per commercio al minuto, bar ristoranti ecc.;  
proroga "bonus ristrutturazioni", "bonus mobili" e "bonus risparmio energetico";  
operatività con banconote di grosso taglio;  
semplificazione in materia di misuratori fiscali;  
rivalutazione terreni e partecipazioni;  
fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione;  
rivalutazione beni di impresa;  
mini sanatoria ruoli esattoriali;  
saggio interessi legali all'1% dal 01.01.2014;  
contributo SSN sulle assicurazioni dei veicoli indeducibile dal 2014;  
compensazione dei crediti tributari;  
attestato di prestazione energetica.

## OBBLIGO DI CODICE FISCALE NELLE FATTURE AI PRIVATI

Si ricorda che la fattura emessa nei confronti di un soggetto privato (che non agisce in regime di impresa) deve contenere l'indicazione del codice fiscale.

Si precisa inoltre che per i privati stranieri residenti all'estero che non hanno un codice fiscale italiano oltre a nome, cognome e indirizzo, vanno raccolti i seguenti dati: luogo e data di nascita. Queste informazioni sono infatti indispensabili per la trasmissione del c.d. "spesometro".

## SPESOMETRO ORDINARIO PER COMMERCIO AL MINUTO, BAR E RISTORANTI O SOMMINISTRAZIONE E AGENZIE VIAGGIO

Si ricorda che i soggetti non obbligati all'emissione della fattura (commercio al minuto, bar e ristoranti o somministrazione e agenzie viaggio), godevamo fino al 2013, ai fini della compilazione dello spesometro, di una soglia di esenzione per le fatture inferiori ad euro 3.600,00 al lordo di

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

I.v.a. Dal 2014 non c'è più la soglia di esenzione e tutte le fatture emesse vanno comunicate. Si raccomanda di emettere fatture complete di tutti i dati.

Si porta in evidenza che la pratica dell'emissione di fatture (in luogo di ricevute fiscali o scontrini) comporta una gestione più onerosa degli adempimenti conseguenti.

## **PROROGA "BONUS RISTRUTTURAZIONI", "BONUS MOBILI" e E "BONUS RISPARMIO ENERGETICO"**

Si riporta sinteticamente quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 in merito alla proroga sui di stabilità

Per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio (applicate nel corso del 2013 nella misura del 36% e 50%), la detrazione IRPEF è prorogata nelle seguenti misure:

- 50%, per le spese sostenute fino al 31.12.2014;
- 40%, per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015.

La detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore a "A+" (ovvero classe "A" per i forni) e grandi elettrodomestici per i quali non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2014.

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (applicata nel corso del 2013 nella misura del 55% e 65%), spetta una detrazione IRPEF/IRES del:

- 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2014;
- 50%, per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015.

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali, oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è stabilita nella misura del:

- 65%, per le spese sostenute fino al 30.6.2015;
- 50%, per le spese sostenute dall'1.7.2015 al 30.6.2016.

La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi antisismici effettuati su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (introdotta dalla legge 90/2013 nella misura del 65%) è prorogata nelle seguenti misure

- 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2014;
- 50%, per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015.

Lo studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti che si rendessero necessari sull'argomento.

## **OPERATIVITA' CON BANCONOTE CON GROSSO TAGLIO**

La Banca d'Italia con il provvedimento del 3 aprile 2013 nel definire nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio ha introdotto particolari cautele cui devono attenersi gli intermediari finanziari (quali: banche, Poste Italiane S.p.a., SIM, SGR, SICAV, agenti di cambio, società fiduciarie, mediatori creditizi...) in caso di operazioni effettuate dai clienti con banconote di grosso taglio.

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

Il provvedimento in argomento stabilisce che, a decorrere dal 01.01.2014, in presenza di depositi, di prelievi, di pagamenti o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (ovvero banconote da 500 euro o 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500,00 euro (indipendentemente che l'operazione preveda oltre tale importo l'utilizzo di altri tagli), gli intermediari finanziari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività, consentano di escludere la connessione con fenomeni di riciclaggio. In mancanza di ragionevoli motivazioni, gli intermediari si devono astenere dall'effettuare l'operazione richiesta dal cliente e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo instaurato con il cliente stesso e valutare se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

In ogni caso, si ricorda che è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente superiore a 999,99 euro. Il trasferimento per importi superiori può essere eseguito per il tramite di intermediari finanziari (banche, Poste Italiane S.p.A).

## SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI MISURATORI FISCALI

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2013 ha disposto alcune modifiche in materia di adempimenti legati ai misuratori fiscali. In particolare dall'1.1.2014:

1- è soppressa, per i soggetti che certificano i corrispettivi mediante scontrino fiscale (commercianti al minuto), la comunicazione obbligatoria di messa in servizio, variazione e disinstallazione dei registratori di cassa; nelle motivazioni del provvedimento, è precisato che le informazioni contenute nelle citate comunicazioni (ora sopresse) sono già riportate nel libretto fiscale di dotazione del registratore di cassa e sono comunicate telematicamente dal soggetto che effettua la verifica periodica all'atto dell'installazione e disinstallazione dell'apparecchio;

2- è stabilito che la prima verifica periodica sui registratori di cassa viene effettuata all'atto della messa in servizio dell'apparecchio dal laboratorio abilitato o dal fabbricante abilitato.

## RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

La legge di stabilità 2014 ha riaperto al 30.06.2014 i termini per la già nota rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1 gennaio 2014.

Si rammenta che la c.d. rivalutazione consente di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto e conseguente di ridurre la plusvalenza imponibile che può derivare da un'eventuale cessione di terreni o di partecipazioni.

Lo studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti che si rendessero necessari sull'argomento.

## FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A partire dal 06.06.2014 la fatturazione a Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza dovrà avvenire obbligatoriamente in forma elettronica, la modalità cartacea non sarà più accettata pena mancato pagamento. Dal 6 giugno 2015 l'obbligo si estende agli altri enti nazionali mentre la

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

data di avvio per gli enti locali sarà oggetto di un decreto di prossima emanazione. Per tale procedura è stato predisposto un sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) con tutte le specifiche e gli strumenti necessari.

## RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

L'art. 1, co. 140 – 146 della Legge n. 147 del 2013 dispone, in linea generale, che alcuni degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, tra cui si segnalano le s.p.a., le s.r.l. e gli enti commerciali, possano rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione e scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio 2013.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato fiscalmente, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'I.r.a.p. e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

Affinché il maggior valore attribuito ai beni sia fiscalmente riconosciuto, e comunque solo a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, è necessario versare un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili, e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive di cui sopra devono essere versate in tre rate annuali di pari importo.

## MINI-SANATORIA RUOLI ESATTORIALI

L'art. 1, co. 618 – 624 della Legge n. 147 del 2013 dispone che i contribuenti possano estinguere i debiti per ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31.10.2013 con il pagamento della somma originariamente iscritta a ruolo, comprensiva dell'aggio di riscossione, ad esclusione dei c.d. interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora.

Non rientrano nella mini-sanatoria le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti.

Per accedere alla sanatoria i contribuenti devono versare quanto dovuto in un'unica soluzione entro il 28.02.2014.

La disposizione si applica anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013.

## SAGGIO INTERESSI LEGALI ALL' 1% DAL 01.01.2014

Dal 1 gennaio 2014 gli interessi legali sono ridotti dal 2,5% all' 1%. Il ravvedimento operoso è divenuto meno oneroso. Per sanare gli omessi versamenti del 2013 si applicano 2 misure per il calcolo degli interessi:

- 2,5% fino al 31.12.2013;
- 1% dal 01.01.2014.

## CONTRIBUTO SSN SULLE ASSICURAZIONI DEI VEICOLI INDEDUCIBILE DAL 2014

In sede di conversione del D.L. 102/2013 con la L. 124/2013 è stata prevista dal 01.01.2014 l'indeducibilità dal reddito del contributo al servizio sanitario nazionale sui premi delle assicurazioni per responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Ai fini IRPEF il contributo in questione era deducibile nella dichiarazione dei redditi, già dal 2012, solo per la parte eccedente euro 40, mentre era completamente deducibile per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

**Dal 2014 il contributo SSN**, che viene generalmente indicato nella polizza distintamente, è **integralmente indeducibile** sia ai fini IRPEF che ai fini del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Sembra opportuno sdoppiare la registrazione contabile del premio assicurativo evidenziando un costo indeducibile per la parte relativa al contributo, mentre il restante importo andrà imputato nel relativo conto di costo che seguirà i recuperi fiscali se previsti.

## COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

Dal 01.01.2014 tutti i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi ad imposte sui redditi ed alle relative addizionali (IRPEF e IRES), alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori ad euro 15.000,00 annui, sono tenuti a richiedere l'apposizione del visto di conformità (ovvero una attestazione rilasciata da un professionista circa l'effettiva esistenza del credito) relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, relativamente alle società per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del c.c., la dichiarazione potrà essere sottoscritta dai componenti del collegio sindacale o dal revisore legale.

## ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Il D.L. 23.12.2013 n. 145 "Destinazione Italia" ha sostituito il co. 3 e 3 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 192 del 2005 contenente disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica – APE.

In dettaglio, rispetto le modifiche già intervenute nel giugno scorso, la norma dispone che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o singole unità immobiliari soggetti a registrazione, venga inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. Copia dell'attestazione deve essere allegata al contratto, tranne nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

Vengono altresì riviste le conseguenze in caso di mancato rispetto della nuova normativa: la nuova formulazione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00 in caso di omessa dichiarazione o allegazione al contratto se dovuta, sanzione ridotta ad un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 4.000,00 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e ridotta alla metà se la durata del contratto non eccede i tre anni.

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

La norma infine prevede la facoltà di richiedere l'applicazione delle sanzioni ora previste in luogo di quella precedente della nullità del contratto, per le violazioni del previgente comma 3 bis che prevedeva l'allegazione dell'APE ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, purché la nullità del contratto non sia stata già dichiarata con sentenza passata in giudicato.

Nel porgere i migliori saluti lo Studio ricorda che nel sito internet [www.studiodimuro.it](http://www.studiodimuro.it) sono a disposizione le circolari ed ulteriori approfondimenti sulle novità ed argomenti ritenuti di interesse per i clienti.

**f.to Maria Teresa CURTOLO**